

N. 00994/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2008, proposto da:
Massari Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello
Gussoni, Alberto Borella, con domicilio eletto presso Franco Stivanello
Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Comune di Paderno del Grappa - (Tv),
Regione Veneto - (Ve),
Provincia di Treviso - (Tv);

nei confronti di

Filippin Dario;

per l'annullamento

della deliberazione C.C. n. 62 del 29.10.2007 di approvazione del
progetto preliminare di realizzazione di un marciapiede in via Piave con

contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico, nonché della delibera C.C. n. 79 del 19.12.2007 di approvazione della variante precedentemente adottata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in oggetto e per i motivi di seguito esposti il sig. Massari Giuseppe impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno del Grappa, n. 62 del 29.10.2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un marciapiede in via Piave, con conseguente variante al vigente strumento urbanistico comunale, variante debitamente approvata con delibera consiliare n. 79 del 19.12.2007, parimenti impugnata, comunicata all'interessato in data 11 gennaio 2008, nonché degli atti presupposti, compresa la delibera di adozione della variante stessa e l'eventuale approvazione, anche per silentium, da parte della Regione.

La variante de quo ed il relativo progetto di realizzazione del marciapiede lungo la S.P. n. 26, nella parte in cui interessa il Comune di Paderno del Grappa, è stata determinata dalla necessità di allargare il tratto stradale mediante lo sbancamento del terreno corrente lungo la

provinciale ed interessante la proprietà del ricorrente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Ritenuto il progetto, preordinato al futuro esproprio, pregiudizievole per i propri interessi, potendo il previsto sbancamento influire sulla staticità della casa di abitazione poco sopra realizzata, il ricorrente ha quindi chiesto con il presente ricorso l'annullamento degli atti impugnati, in quanto affetti dai seguenti vizi di legittimità:

Violazione dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 e della legge regionale n. 27/2003, in quanto trattandosi di opere che interessano un tratto della viabilità provinciale, il relativo progetto, necessario anche ai fini della variante urbanistica, doveva essere preventivamente approvato dall'ente proprietario della strada, ossia dalla Provincia.

Violazione sotto altro profilo della L.r. 27/03 e dell'art. 19 D.P.R. 327/01, eccesso di potere per perplessità, in quanto non è dato comprendere quale procedura sia stata seguita nel caso di specie per l'adozione-approvazione della variante urbanistica e quindi se dovesse essere o meno assoggettata all'approvazione regionale.

Violazione degli artt. 146 e 159 D.lgs. 42/2004, in quanto, trattandosi di area vincolata, era necessario acquisire il parere delle autorità preposte alla tutela del vincolo.

Violazione dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, in quanto la progettazione dell'opera de qua è stata affidata ad un geometra e non ad un ingegnere, così come necessario per tali tipologie di lavori.

Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e difetto della motivazione, in quanto, nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente, non è stata valutata l'opportunità di scegliere un diverso

tracciato onde superare le problematiche di sicurezza della curva presente in prossimità dell'area interessata dal futuro esproprio.

Le amministrazioni intimare non si sono costituite in giudizio.

All'udienza del 4 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene doveroso osservare come il ricorso possa presentare profili di improcedibilità per difetto di interesse, atteso che – come peraltro confermato dalla stessa difesa del ricorrente in occasione della presentazione dell'istanza di prelievo – il vincolo preordinato al futuro esproprio dell'area di interesse è da considerarsi ormai decaduto per decorrenza del termine quinquennale, senza che l'amministrazione abbia provveduto ulteriormente, approvando il progetto definitivo e/o rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità.

Il che dovrebbe condurre alla conclusione per cui all'intervento contestato non è stato dato alcun seguito, con conseguente carenza di interesse sopravvenuta all'annullamento degli atti impugnati.

Poiché, tuttavia, nessuna certezza è stata resa al riguardo, nel dare atto della mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare, sebbene ritualmente notificate, il Collegio deve necessariamente valutare la fondatezza delle censure dedotte in ricorso, onde accertare la sussistenza dei denunciati vizi di legittimità.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento con riguardo al primo motivo dedotto, atteso che risulta inosservata la disposizione di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, che espressamente dispone: “Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore

può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico”.

Nel caso di specie detta sequenza procedimentale non è stata osservata, nonostante si trattasse di un intervento che, prevedendo l'allargamento del tratto stradale di proprietà provinciale (S.P. 26), necessitava della preventiva approvazione del progetto da parte della Provincia.

Per detto assorbente motivo il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Considerata la particolarità della situazione, così come sopra evidenziata, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)